



COMUNE DI BUONABITACOLO
PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00456-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/08/2017 al 08/09/2017

L'incaricato della pubblicazione
VINCENZO DE NIGRIS

ORIGINALE ☐ COPIA ☒

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE NUMERO 15 DEL 08/08/2017



OGGETTO:	Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **Otto** del mese di **Agosto** , alle ore 19:45 e seguenti, presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, per le ore 19:00, con avvisi inviati nei modi e termini di Legge, in **Sessione Straordinaria**, Seduta Pubblica, Prima Convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

			PRESENTE	ASSENTE
1	GUERCIO Giancarlo	SINDACO	X	
2	ALFANO Ernesto	CONSIGLIERE	X	
3	BASILE Vincenza	CONSIGLIERE	X	
4	GRILLO Michele	CONSIGLIERE		X
5	VASSALLO Domenico	CONSIGLIERE	X	
6	CASALNUOVO Osvaldo	CONSIGLIERE		X
7	GALATRO Nicola	CONSIGLIERE	X	
8	LABELLA Angelo Carmine	CONSIGLIERE		X
9	GARONE Elia	CONSIGLIERE	X	
10	FORTUNATO Alfonso	CONSIGLIERE	X	
11	RUSSO Eleonora	CONSIGLIERE	X	
<u>TOTALE</u>			8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Grezzi, il quale provvede alla redazione del presente Verbale. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Il Sindaco-Presidente introduce il terzo argomento posto all'O.d.G.: **"Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione"**.

Cede la parola al Cons. Ernesto Alfano, il quale illustra compiutamente qual è la funzione e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, prevista espressamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.n.42/2004, a fini di supporto dei soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni per interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico. Il regolamento disciplinante la Commissione, oggetto di deliberazione, all'art.2 stabilisce la composizione della Commissione medesima e le modalità di selezione e scelta dei componenti. Precisa che è un metodo di evidenza pubblica per selezione di persone con *curricula* qualificati, in risposta ad una specifica domanda del Cons. Eleonora Russo.

Non vi sono ulteriori interventi. Il Sindaco pone ai voti la proposta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta avente ad oggetto: **"Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione"**;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Presenti:8

Votanti:8

Con votazione palese, per alzata di mano, favorevole ed unanime

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta avente ad oggetto: **"Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione"**, la quale unitamente agli acquisiti pareri forma parte integrante della presente deliberazione;

Successivamente, considerata l'urgenza che l'atto riveste, con votazione palese per alzata di mano favorevole ed unanime

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI BUONABITACOLO
PROVINCIA DI SALERNO

Via Roma 157, C.A.P. 84032 – TEL. 0975 / 321211 - Fax 0975 / 91580 -
Cod. Fisc. 83002300651 – Part. IVA 00853980654

Sito web: www.comune.buonabitacolo.sa.it E-Mail: protocollo@comune.buonabitacolo.sa.it
Pec: comune.buonabitacolo@pec.it

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: il Responsabile dell'Area Tecnica

Oggetto: Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" avente ad oggetto "Autorizzazione" prevede che *i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;*
- l'art. 148 del medesimo Codice, titolato "Commissioni locali per il paesaggio" prevede che:
 1. *Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
 2. *Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*
 3. *Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.*

VISTA la L.n.16/2004 (Norme sul governo del territorio) con cui la Regione Campania ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento di dette Commissioni;

VISTO in particolare l'art.41 della Legge regionale da ultimo richiamata che ai commi 2 e 3 prevedeva:

"2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato.

3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato."

VISTO l'art. 4, comma 1, lettera m) della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011, recante modifiche alla L.R. n. 19/2009 e alla L.R. n. 16/2004, che ha abrogato, di fatto, i commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/2004 concernenti l'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti dell'organo collegiale o della Commissione Edilizia Integrata avente funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale;

RICHIAMATA la nota prot. 942/SP del 7 luglio 2011, con cui l'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis che avrebbe posto i Comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita in materia paesaggistica, nel confermare la vigenza in tale materia del regime di delega ai Comuni, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la

definizione dei compiti del predetto organo collegiale deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/1982;

VISTO che la Regione Campania - Settore Politica del Territorio - in seguito ha trasmesso la circolare esplicativa del 2 agosto 2011, prot. 2011. 0602279 con cui ha ritenuto opportuno chiarire che: *"I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato, come già detto, dall'art. 4, comma 1, lettera m) della L.R. n.1 del 05/01/2011 - per poter continuare ad esercitare la funzione loro conferita, devono istituire, con Deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm. ed ii., costituita dal Responsabile del Procedimento - il quale, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.), sostituisce la C.E. - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata. Sia la C.E.C.I. sia l'O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di "Commissione Locale per il Paesaggio", di cui al suddetto art. 148 del del D. Lgs. n. 42/2004. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 146 del Codice BB. CC.";*

DATO ATTO che il Comune di Buonabitacolo è sprovvisto di Commissione Edilizia;

RILEVATO che l'Allegato 1 alla L.R. n. 10/1982 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge n. 65 del 01/09/1981 - Tutela dei Beni Ambientali" stabilisce, tra l'altro, che:

- i cinque membri nominati dal Consiglio Comunale devono essere esperti nelle seguenti materie: Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione Beni Culturali;
- per la nomina dei membri esperti ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di 2 volte consecutive;
- i membri da nominare non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune;
- la deliberazione consiliare di nomina di tali componenti dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia in cui è esperto;

PRESO ATTO che i membri della Commissione vanno nominati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere rinnovati più di due volte consecutive;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 04/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, si è proceduto a:

1. istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e a nominarne i componenti;
2. individuare quale Presidente della Commissione il Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO opportuno approvare un apposito regolamento per disciplinare la nomina dei componenti ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs.n.267/2000;

il D.Lgs.42/2004;

la L.n.16/2004

L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011

Con votazione espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente atto

DI APPROVARE il Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE, ritenuta l'urgenza, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.

Buonabitacolo, 2/08/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom Giuseppe Cirone

PARERE DI REGOLARITA' tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000.

Favorevole

Buonabitacolo, 2/08/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom Giuseppe Cirone



COMUNE DI BUONABITACOLO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO DELLA “COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° ____ del ____/08/2017)

I N D I C E		
Art. 1	Attribuzioni	Pag. 3
Art. 2	Composizione	Pag. 3
Art. 3	Nomina - Eleggibilità – Durata	Pag. 6
Art. 4	Modalità di funzionamento	Pag. 6
Art. 5	Rinvio ed altre disposizioni	Pag. 8

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 - ATTRIBUZIONI

1.1 - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e leggi Regionali, le attività del Comune di Buonabitacolo nelle materie sub-delegate dalla Regione Campania con L.R. 10/1982 e 16/2004.

1.2 - La COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (in seguito **CLP**) è l'organo consultivo del Comune istituita ai sensi dell'art. 148 del vigente Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito denominato "Codice", quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche.

1.3 - La CLP esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante sui progetti di trasformazione sottoposti all'autorizzazione richiesta dal "Codice". Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione Campania con le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del "Codice" e delle direttive impartite dalla Autorità sub delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesaggistica.

1.4 - Ai fini dell'adozione dei provvedimenti repressivi di cui al Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), la CPL esprime parere, ove necessario, sull'esistenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali.

1.5 - La CLP esprime il proprio parere tenendo conto, altresì, dei principi statuiti dallo Statuto Comunale di Buonabitacolo.

1.6 - Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti sono effettuate dal Responsabile del servizio e/o del procedimento nell'ambito dell'attività istruttoria.

1.7 - Resta salvo il procedimento del rilascio della autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere soggette a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata di inizio di attività quando esse comportino modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici.

Art. 2 - COMPOSIZIONE

2.1 - La CLP è composta da 6 componenti, in qualità di componenti effettivi;

- a) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente in materia, o suo delegato;
- b) da cinque componenti effettivi e tre supplenti di qualificata esperienza nella tutela del paesaggio:

- b.1) Beni Ambientali;
- b.2) Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
- b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
- b.4) Discipline storiche;
- b.5) Legislazione dei beni culturali.

con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.

2.2 - Per assicurare condizioni di pari opportunità tra i diversi generi e per promuovere la presenza di entrambi i sessi, previa esistenza di candidature dei due generi, la Commissione sarà composta da almeno un componente del genere meno rappresentato.

2.3 - Tutti i membri elettivi sono scelti, previa emanazione di apposito avviso pubblico e successiva presentazione dell'istanza munita di curriculum personale, tra coloro che hanno qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

2.3 - Presenza agli specifici lavori della CLP in qualità di relatore, ove tale funzione non sia svolta dal Responsabile o da un suo delegato, il tecnico dipendente dell'amministrazione comunale che abbia curato l'istruttoria del provvedimento, dell'atto o del progetto in esame. Il Presidente della CLP può invitare a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, a specifiche sedute della commissione, o alla trattazione di specifici argomenti di grande rilevanza sotto il profilo storico, studiosi e tecnici particolarmente esperti degli argomenti da trattare, nonché altri dipendenti dell'amministrazione comunale, o collaboratori del Comune esterni all'amministrazione comunale, operanti nei settori interessati.

Art. 3 - NOMINA - ELEGGIBILITÀ - DURATA

3.1. - I componenti effettivi di cui all'articolo 2.1) sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato ai sensi dell'allegato alla Legge Regione Campania n. 10 del 23/02/1982 (vedasi Circolare esplicativa Regione Campania - AGC Governo del Territorio – prot. 2011.0602279 del 02/08/2011). Ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo, attingendo dagli appositi elenchi resi disponibili dall'Area Tecnica e formati a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. La procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di cui sopra è avviata a mezzo di specifico Avviso di selezione, da pubblicizzarsi mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Buonabitacolo, avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente oltre che con trasmissione agli Ordini Professionali competenti in materia della Provincia di Salerno. Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, allegando curriculum vitae individuale in formato europeo, riportando titolo di studio ed esperienza maturata, aggiungendo, eventualmente, partecipazione a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. I componenti della

Commissione sono scelti e nominati in modo da coprire tutte le competenze e professionalità, come richieste a norma di legge.

3.2 - Possono essere componenti della CLP coloro i quali:

- Sono cittadini della comunità europea;
- Hanno raggiunto la maggiore età;
- Hanno conseguito un idoneo titolo di studio (almeno Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento, Laurea Triennale, Diploma Scuola Superiore di II grado);
- Hanno titolo per comprovare la particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- Non ricoprono alcuna carica all'interno del Comune di Buonabitacolo;
- Dichiarano di conoscere il presente "REGOLAMENTO" e di accettarne le disposizioni contenute.

Le candidature sono corredate da specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:

- veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae individuale;
- inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di quelle di seguito riportate;
- indicazione della materia/disciplina scelta tra quelle indicate all'art. 2, lett. b) del presente regolamento per la quale si chiede la nomina.

Nel caso in cui, a valle della procedura di formazione degli elenchi, non si rendano disponibili candidature in una delle cinque materie previste dalla legge e riportate all'art. 2, i consiglieri comunali nominano direttamente gli esperti in tale materia, procedendo in conformità alla legge regionale della Campania n. 10 del 23/02/1982.

Compete al Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza di cui ai successivi commi.

Nel caso in cui i consiglieri comunali esprimessero più nominativi di esperti per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato un numero maggiore di voti. Qualora dopo la prima votazione non risultasse designato nessun esperto per una o più delle cinque discipline riportate all'art. 2, ciascun consigliere sarà chiamato, con una seconda o più votazioni, ad esprimerli sempre scegliendoli tra quelli presenti negli appositi elenchi predisposti dall'Area Tecnica.

Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.

I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori in carica dell'Ente, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado. Non possono, altresì, far parte della Commissione:

- i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa;
- i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi.

I componenti della Commissione durano in carica tre (3) anni, ovvero fino alla scadenza della compagine amministrativa che li ha eletti. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di "prorogatio", fino alla nomina della nuova Commissione. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte consecutive.

I componenti della CLP decadono a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Art. 3 bis - SOSTITUZIONE COMPONENTI

I componenti supplenti sostituiranno gli effettivi in via provvisoria o definitiva:

- in via provvisoria in caso di impedimento giustificato e prolungato per oltre un mese di un componente effettivo, per il periodo di durata della causa impeditiva;
- in via definitiva in caso di impedimento assoluto, decadenza e rinuncia; in tale evenienza il componente supplente rimarrà in carica, in luogo dell'effettivo, fino alla naturale scadenza della commissione;
- alla sostituzione provvederà il Presidente della Commissione con comunicazione al supplente vocato; il Presidente darà notizia della sostituzione definitiva al Sindaco e ai Capi – gruppo consiliari;
- per la sostituzione provvisoria il Presidente avrà cura di convenire i supplenti a rotazione mentre per la sostituzione definitiva il più anziano.

Art. 4 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

4.1 - Assume la carica di Presidente della CLP il soggetto di cui all'art. 2 comma 1, lettera a.

4.2 - Funge da segretario un componente della Commissione nominato di volta in volta dal Presidente.

4.3 - La CLP si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo la valutazione del Presidente.

4.4 - La CLP convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di impedimento di questi, dal suo delegato; la stessa si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in funzione delle pratiche da esaminare. Le riunioni si tengono, di norma, durante il normale orario di servizio dell'Ente. Sedute straordinarie fuori dal normale orario di servizio possono essere convocate dal Presidente o dal suo delegato, in caso di effettiva e dichiarata urgenza. Il Presidente convoca la Commissione, almeno cinque (5) giorni prima della data della seduta, con nota trasmessa a ciascun componente,

esclusivamente a mezzo p.e.c.. In caso di effettiva e dichiarata urgenza, il termine è ridotto a due giorni. Il Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune avrà cura di sottoporre al Presidente della Commissione le istanze. La trasmissione delle istanze avviene con nota scritta, contenente gli estremi delle pratiche da esaminare, del relativo protocollo di presentazione all'Amministrazione Comunale e l'indicazione del termine entro cui la Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo. Tale termine, comunque non inferiore a 20 giorni, è fissato dal predetto Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune a garanzia dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Ogni singola istanza da sottoporre alle valutazioni della Commissione, dovrà essere accompagnata da opportuna scheda istruttoria, suddivisa in due sezioni; nella prima sezione il Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio darà atto della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento proposto. Dopo aver ricevuto la nota di convocazione a mezzo p.e.c. i componenti, in caso di oggettivo impedimento, sono tenuti a comunicare, entro 24 ore e sempre a mezzo p.e.c., al Presidente la propria indisponibilità.

4.5 - Le sedute della Commissione non sono pubbliche. L'esame delle pratiche avviene secondo l'ordine di protocollo relativo alla presentazione della pratica stessa e secondo i seguenti criteri:

- a) le pratiche inerenti opere pubbliche o opera di pubblica utilità vanno esaminate in via prioritaria;
- b) le pratiche relative alle varianti e alle sanatorie ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere esaminate con priorità tenendo conto del relativo ordine del protocollo;
- c) devono essere esaminate con priorità le pratiche integrate a seguito di richiesta da parte della competente Soprintendenza.
- d) hanno priorità le pratiche avente ad oggetto il "completamento delle opere" relative al permesso di costruire privo di efficacia per scadenza del termine senza che le previste opere siano state completate.

4.6 - La CLP è validamente costituita, ove siano presenti, oltre al Presidente, almeno n. 3 (tre) esperti fra i componenti nominati.

4.7 - I pareri della CLP sono validamente espressi quando abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La Commissione, ove lo ritenesse necessario, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di convocare e sentire i richiedenti dei proposti interventi e i relativi progettisti e, se del caso, di eseguire sopralluoghi collegiali.

La Commissione motiva l'espressione del proprio parere a verbale, che è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, nonché da ogni altro presente componente della stessa. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su uno specifico registro cronologico. L'estratto di tale verbale è trasmesso senza alcun indugio al designato Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, per il prosieguo delle attività di competenza. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti, con annotazione delle motivazioni di ciascuna assenza rilevata; il riferimento alla scheda istruttoria della pratica e all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni e supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, le eventuali dichiarazioni di voto. L'eventuale richiesta di integrazioni e di supplementi istruttori, unica per ciascuna pratica esaminata, deve essere esaustiva, chiara e dettagliata, e deve riportare gli estremi della norma di legge e/o regolamento di riferimento. Non è possibile per la medesima pratica richiedere integrazioni per più di una volta. La Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo entro il termine indicato dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune e deve contenere tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione tecnica illustrativa (art. 146, comma, 7 del Codice) da trasmettere alla competente Soprintendenza B.A.P. di Salerno. In caso di mancato rispetto, doloso o colposo, del suddetto termine, cui dovesse seguire il riconoscimento di un danno cagionato all'interessato, i componenti della Commissione sono tenuti al risarcimento del predetto danno. Il Segretario provvede, altresì, a riportare sugli elaborati di ciascuna pratica, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione; ogni elaborato è timbrato e sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.

Ove eventualmente sottoscritto un protocollo d'intesa con altro Comune, la Commissione esaminerà, con sedute dedicate e nei tempi di legge, le eventuali istanze pervenute dal Comune associato, ai fini dell'espressione dei relativi pareri. Ad ogni singolo componente della commissione sarà corrisposto un compenso per ogni singola pratica conclusa e definita di € 25,00 (euro venticinque/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente, alla cui determinazione provvede periodicamente la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Non spetta alcun compenso al Presidente e/o al suo delegato.

4.11 - Per quanto attiene agli argomenti posti all'ordine del giorno la CLP si esprime anche sugli aspetti compositivi e formali dei manufatti edilizi risultanti dalle proposte di trasformazioni, nonché sul loro inserimento nel contesto urbano e ambientale, con riferimento a vigenti prescrizioni richiedenti una valutazione tecnico-discrezionale, nonché agli eventuali criteri generali di valutazione della medesima CLP formulati ed esplicitati. A tal fine, la CLP può dotarsi dei predetti criteri generali di valutazione, e di loro aggiornamenti.

4.12 - I componenti presenti della CLP sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai suoi lavori, sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il IV grado, vi abbiano interesse, in qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà, di immobili interessati. E' fatta eccezione per il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, e per suo eventuale delegato, ove si tratti di proposte di strumenti

urbanistici comunali, o di variazioni degli stessi, di iniziativa pubblica, oppure di progetti di opere pubbliche comunali, ove questi ultimi soggetti figurino quali progettisti.

4.13 - A ricorrere dei casi di cui al comma precedente i soggetti tenuti all'obbligo ivi posto devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento, e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta menzione del verbale.

Art. 5 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

5.1 - Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo che non si trovi stabilito o specificato in esso, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi valore di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, nonché dello stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.

5.2 - Laddove il presente regolamento fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi valore di leggi e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi valore di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

5.3 - Le variazioni tecniche del presente regolamento necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi, da atti aventi valore di leggi o da atti amministrativi, della Regione Campania e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale soggetta a mera esecutività della delibera di approvazione.

5.4 - Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare precedente risulta abrogata, anche le ulteriori norme comunque adottate dal Comune di Buonabitacolo che risultino in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si devono considerare implicitamente abrogate.

5.5 - Copia del presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del comune di Buonabitacolo www.comune.buonabitacolo.sa.it a disposizione del pubblico.

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Dott. Giancarlo Guercio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

La presente deliberazione è stata trasmessa in data odierna per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Buonabitacolo,

16 AGO. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Buonabitacolo, 16 AGO. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Buonabitacolo,

16 AGO. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Grezzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Buonabitacolo,

16 AGO. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla Grezzi

Carla Grezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio in data _____ per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Buonabitacolo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla Grezzi